

Corte di Cassazione sez. II civ. – 9 dicembre 2009, n. 25769 – Pres. Settimj
– Rel. Migliucci

Circolazione stradale – Necessità di adeguare la velocità allo stato dei luoghi – Art. 146 c. s., comma terzo – Attraversamento di un incrocio - Semaforo giallo - Obbligo di rallentare – Osservanza del limite di velocità – Irrilevante.

Il conducente di un veicolo deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi in considerazione delle condizioni della strada e del traffico.

Il rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e dalla segnaletica stradale non giustifica il mantenimento della velocità di marcia se le condizioni della strada non lo consentono.

Conseguentemente, deve ritenersi legittima la contestazione dell'infrazione di cui all'art. 146, c. s., comma terzo, anche se il conducente del veicolo ha rispettato i limiti imposti dalla segnaletica stradale, essendo necessario, in prossimità di un'intersezione, moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dep. il 17 ottobre 2005 il Giudice di Pace di Rho rigettava l'opposizione proposta da (omissis) avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 146 terzo comma del codice della strada.

La sentenza riteneva provato che l'opponente aveva attraversato l'intersezione quando la lanterna semaforica proiettava luce rossa a stregua dei fotogrammi scattati dall'apparecchiatura utilizzata in modalità automatica denominata Traffiphot III: al momento del primo fotogramma, la luce rossa era scattata da 59 centesimi di secondo, dunque dopo 4,59 secondi dall'accensione delle luce gialla e l'auto del ricorrente aveva già superato la linea di arresto e non stava ponendo alcuna manovra di frenata, mentre nel secondo fotogramma scattato dopo 1,19 secondi, il mezzo si trovava all'interno dell'intersezione.

Il Giudice riteneva sufficiente la durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla per un veicolo che proceda a una velocità commisurata allo stato dei luoghi al fine di arrestarsi in sicurezza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5, cod. proc. civ.), censura la decisione gravata laddove il ricorrente aveva dedotto, a sostegno dell'opposizione, la irragionevolezza della durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla della lanterna semaforica: la motivazione al riguardo doveva considerarsi più che insufficiente addirittura omessa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost., al quale l'amministrazione deve improntare la sua azione.

Il Giudice non aveva applicato l'art. 41 n. 10 cod. strada, secondo cui l'automobilista deve attraversare l'area di intersezione quando, al momento dell'accensione della luce gialla, si trovi talmente prossimo da non potersi fermare in condizioni di sufficiente sicurezza.

Riproponeva quindi le deduzioni e i calcoli formulati nel giudizio di merito per dimostrare l'asserita irragionevolezza della durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla della lanterna semaforica.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

La sentenza, seppure sinteticamente, ha indicato le ragioni in base alle quali dovevano essere disattese le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla ragionevolezza della durata di accensione della luce gialla, non essendosi limitata ad affermare congruo il periodo di tempo di quattro secondi: il Giudice ha spiegato che detta durata doveva ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità (art. 41 cod. strada) e dell'assenza, nel caso specifico, di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito).

In sostanza, nella fattispecie considerata, la sentenza ha ritenuto che la velocità, tenuta dall'autovettura nel momento in cui si approssimava all'incrocio (70 km/or, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma), non era adeguata allo stato dei luoghi e perciò disattendeva le deduzioni e i calcoli compiuti dall'opponente per dimostrare l'irragionevolezza della durata dell'accensione sul presupposto che tale durata non era tale da consentire l'arresto in tempo utile a un mezzo che procedesse alla velocità tenuta dall'opponente.

Al riguardo va considerato che l'esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata.

In proposito, occorre ricordare che nel sistema delle norme sulla circolazione stradale l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. 20173/2004).

Ne consegue che i calcoli compiuti dal ricorrente per dimostrare l'insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all'arresto tempestivo del veicolo sono irrilevanti perché compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocità di 70 Km/or, velocità che, per quel che si è detto, doveva invece ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell'approssimarsi dell'intersezione.

Pertanto, la sentenza è immune dai vizi denunciati: le doglianze si risolvono nella censura dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, sollecitando una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori acquisiti, che è evidentemente sottratta al sindacato di legittimità.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M. Rigetta il ricorso.